

**Selezione pubblica per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 18 "ISTRUTTORE DIRETTIVO di VIGILANZA" - Cat. D – Posizione economica D1 da assegnare al Corpo di Polizia Locale**

**CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE del 19/10/2020 – mattina**

La Commissione ha definito i seguenti criteri di valutazione dei tre quesiti contenuti nella **prova estratta – B** – ad ognuno dei quali è assegnato un valore compreso tra 0 e 10 punti.

Per ogni quesito verranno valutati i seguenti elementi della risposta:

- completezza e correttezza in riferimento ai disposti normativi applicabili;
- corretta individuazione delle fattispecie penali e amministrative;
- pertinenza del contenuto rispetto alla domanda;
- chiarezza espositiva e capacità di sintesi.

Considerato che ai sensi dell'art. 18 comma 7 del Regolamento delle Selezioni del Comune di Ravenna il punteggio minimo richiesto per il superamento di una prova è di 21/30, corrispondente al giudizio di discreto, la Commissione ha espresso la votazione, per ogni quesito, utilizzando la scala scolastica da 0 (risposta non data) a 10 (risposta eccellente), stabilendo di attribuire anche dei punteggi intermedi.

	votazione secondo la scala scolastica punti in /10
Risposta non data	0
Risposta gravemente insufficiente	1
Risposta gravemente insufficiente	1,5
Risposta gravemente insufficiente	2
Risposta gravemente insufficiente	2,5
Risposta gravemente insufficiente	3
Risposta gravemente insufficiente	3,5
Risposta insufficiente	4
Risposta insufficiente	4,5
Risposta insufficiente	5
Risposta insufficiente leggermente	5,5
Risposta sufficiente	6
Risposta più che sufficiente	6,5
Risposta discreta	7
Risposta più che discreta	7,5
Risposta buona	8
Risposta più che buona	8,5
Risposta ottima	9

	votazione secondo la scala scolastica punti in /10
Risposta più che ottima	9,5
Risposta eccellente	10

La Commissione definisce quindi schematicamente i contenuti della risposta "ideale" attesa per ogni quesito:

### Quesito n. 1

#### **- La contestazione e notificazione delle violazioni nel Codice della Strada e nella legge n. 689/1981**

- Art. 200 C.d.S. "Contestazione e verbalizzazione delle violazioni".
  - Differenza tra contestazione e verbalizzazione.
  - Eccetto casi particolari, previsti dal codice, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
  - Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Struttura del verbale (art. 383 Reg. Esec. C.d.S.).
  
- Art. 201 C.d.S. "Notificazione delle violazioni".
  - Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato all'obbligato in solido entro cento giorni dall'accertamento della violazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.
  - Nei casi previsti dal comma 1 bis (sorpasso vietato, assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, etc.) la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini indicati. Tale elenco non è comunque tassativo, lasciando il C.d.S. la possibilità per gli operatori di individuare ulteriori casi in cui la contestazione sia risultata impossibile. In tali casi il verbale notificato deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.
  - Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi di polizia stradale, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Notificazione a mezzo P.E.C.

- Art. 14 L. 689/1981 “Contestazione e notificazione”.
  - La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
  - Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
  - Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti (Codice Civile, L. 890/1982). Notifica a mezzo P.E.C.

## Quesito n. 2

### **- Codice di procedura penale: l'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza di reato.**

- Art. 379 c.p.p. “Determinazione della pena ai fini dell'adozione della misura precautelare”. Cenni.
- Art. 380 c.p.p. “Arresto obbligatorio in flagranza”.
  - Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
  - Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei delitti non colposi, consumati o tentati, elencati nel comma 2.
  - Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.
- Art. 381 c.p.p. “Arresto facoltativo in flagranza”.
  - Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
  - Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei delitti elencati nel comma 2.
  - Si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.
- Art. 382 c.p.p. “Stato di flagranza”.
  - E' in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

### Quesito n. 3

**- Un equipaggio della Polizia Locale viene inviato dalla centrale operativa a rilevare un sinistro in cui risulta coinvolta un'autovettura fuoriuscita autonomamente dalla sede stradale e che ha terminato la propria corsa nel fosso di scolo adiacente. Al momento dell'intervento il conducente si trova ancora all'interno dell'abitacolo. Durante le operazioni di estrazione dal veicolo gli operanti avvertono provenire dall'abitacolo un forte odore tipico della sostanza stupefacente nota come "cannabis" e la persona si presenta piuttosto frastornata. All'interno della portiera lato guida vengono notati piccoli involucri di cellophane dai quali proviene l'odore. Il candidato descriva gli eventuali illeciti riscontrati, le attività e gli atti da compiere.**

- **Illeciti riscontrati:**

- art. 141, co. 2, C.d.S. per omesso controllo del veicolo (illecito amministrativo);
- art. 187 C.d.S. per ipotesi di guida in stato di ebbrezza dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (illecito penale);
- art. 75 D.P.R. 309/1990 per detenzione, per uso esclusivamente personale, di sostanze stupefacenti o psicotrope (illecito amministrativo); l'ipotesi di detenzione per uso personale viene stabilita dalla Commissione e indicata al candidato quale ipotesi di lavoro.

- **Attività:**

- soccorso della persona infortunata, salvaguardia della sicurezza della circolazione, conservazione dello stato dei luoghi;
- rilievo tecnico del sinistro stradale;
- sequestro probatorio della sostanza stupefacente rinvenuta;
- accompagnamento del conducente presso struttura sanitaria per accertamento dello stato di ebbrezza dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti – sostanze alcoliche; se la persona risulta infortunata, l'accertamento potrà essere effettuato nell'ambito delle terapie cui deve essere sottoposta in relazione all'infortunio patito;
- redazione atti di polizia giudiziaria a carico della persona sottoposta ad indagini.

- **Atti:**

- verbale di contestazione per violazioni amministrative al C.d.S.;
- verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose (teatro del sinistro – sopralluogo a seguito di incidente stradale), ex art. 354 c.p.p.;
- verbale di sequestro della sostanza stupefacente, ex art. 354 c.p.p.;
- richiesta esecuzioni accertamenti diretto alla struttura sanitaria per valutazione stato di ebbrezza dovuto all'assunzione di sostanze stupefacenti;
- verbale d'identificazione elezione domicilio, ex art. 349 c.p.p.;
- annotazione dell'attività di indagine, ex art. 357 c.p.p.;
- verbale di contestazione per violazione art. 75 D.P.R. 309/1990.

Ravenna, 19 ottobre 2020

IL PRESIDENTE

dott. Andrea Giacomini

L'ESPERTO INTERNO


dott. Daniele Del Fabbro

L'ESPERTA ESTERNA

dott.ssa Lorenza Mazzotti

LA SEGRETARIA

dott.ssa Martina Marrocchino



The image shows four handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to: 1. Andrea Giacomini, 2. Daniele Del Fabbro, 3. Lorenza Mazzotti, and 4. Martina Marrocchino.